

## **COS' E' L'AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo d'aiuto e di sostegno ad un minore che proviene da una famiglia in difficoltà. Attraverso l'affidamento, il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo presso di sé, s'impegna ad assicurargli un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e educativi.

## **IL RIFERIMENTO NORMATIVO**

L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla legge 149/2001 "*Diritto del minore alla propria famiglia*" (vedi allegato 1).

L'art. 2 (comma 2,3,4) prevede che un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo possa essere affidato ad un'altra famiglia o ad una persona singola che gli consenta il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove tale inserimento non sia possibile, esso è previsto in una comunità di tipo familiare o in un istituto d'assistenza pubblico o privato.

L'affidamento può realizzarsi:

- a) con il consenso dei genitori o del tutore (ed essere disposto con un atto amministrativo dell'Azienda USL, del Comune o dell'ente che gestisce la funzione socio- assistenziale e, se superiore ai sei mesi, reso esecutivo dal Giudice Tutelare);
- b) con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, attuato dai Servizi dell'Azienda USL, dal Comune o dall'ente che gestisce la funzione socio- assistenziale prescindendo dal consenso dei genitori.

L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni d'età e anche per età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

La Regione Emilia Romagna ha emanato, in data 28/02/2000 n.1378, una direttiva regionale in materia d'affidamento familiare che si pone, tra i vari obiettivi, uno sviluppo omogeneo dell'affido su tutto il territorio regionale.

## **LE CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO**

Le caratteristiche principali dell’affidamento sono:

- a) la temporaneità, che non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile solo dal Tribunale dei Minori qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
- b) il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine;
- c) il complesso d’interventi volti al recupero della famiglia d’origine
- d) la previsione di rientro nella famiglia d’origine.

In relazione alla durata, l’affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore e alle caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni all’affidamento

Il Servizio Sociale, nell’ambito delle attività d’aiuto alle famiglie e senza formalizzazione giuridica, può anche realizzare affidamenti diurni, per qualche ora, per il fine settimana, per periodi di vacanza, e per brevi periodi, affidamenti non specificatamente previsti dalla legge 149/2001.

## **COSA FARE PER INIZIARE L’AFFIDAMENTO**

Le persone (coppie o singoli) interessate a conoscere l’affidamento si possono rivolgere al Servizio Sociale di territorio o alle Associazioni di volontariato che si occupano d’affido per avere le prime informazioni.

Chi decide di dare la propria disponibilità all’affidamento si rivolge al Servizio Sociale del territorio di competenza per l’avvio delle procedure necessarie.

Si realizzerà così un percorso di conoscenza e di scambio che ha come protagonisti la futura famiglia affidataria e gli operatori (assistente sociale e psicologo)

Questo percorso, che consiste in una serie di colloqui, una visita domiciliare ed eventualmente un lavoro di gruppo con famiglie con esperienza d’affido, è finalizzato a:

- a) conoscere la composizione del nucleo familiare (età dei membri, attività lavorativa, condizione abitativa, ecc.), il suo contesto socio-ambientale e il nucleo parentale.
- b) conoscere ed approfondire gli aspetti individuali, le caratteristiche delle relazioni familiari e le motivazioni dell’affidamento
- c) approfondire le caratteristiche dell’affido familiare: i problemi più ricorrenti relativi all’inserimento in famiglia di un bambino, le dinamiche relazionali che ne derivano, il distacco al termine dell’affidamento; le modalità relazionali tra la famiglia affidataria e la famiglia d’origine.

La conclusione del percorso si concretizza attraverso la valutazione del lavoro fatto; l’acquisizione da parte della famiglia di una maggiore consapevolezza sulla possibilità concreta d’essere protagonisti dell’affidamento; la definizione, da parte degli operatori, dell’abbinamento più adeguato alle caratteristiche di quella particolare famiglia in rapporto alle esigenze di un bambino da collocare in affido.

## **IL PROGETTO**

Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari, il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine.

Il progetto individua:

- a) Le motivazioni che rendono necessario l'affido
- b) Le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine.
- c) Il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante l'affidamento.
- d) Le forme di mantenimento del rapporto tra minore e famiglia d'origine
- e) I rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine del minore
- f) Gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria, per la famiglia d'origine e per il minore
- g) Il complesso d'interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
- h) La previsione della durata dell' affido.
- i) I momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alle due famiglie.
- j) Le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine.

## **L'ABBINAMENTO**

La preparazione concreta e l'attuazione dell'affidamento è curata dall'équipe del Servizio che ha in carico il bambino e la sua famiglia, in stretta collaborazione con il Servizio che ha effettuato il percorso di conoscenza della famiglia affidataria.

L'abbinamento si realizza sull'analisi dell'effettiva affinità tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria ed i bisogni e le esigenze del minore e della sua famiglia.

L'inserimento del bambino nella famiglia affidataria è formalizzato da un atto amministrativo dell'Azienda USL, o del Comune, o dell'ente che gestisce la funzione socio- assistenziale, ed è reso esecutivo in seguito ad un provvedimento del Tribunale per Minori o con un decreto del giudice tutelare per gli affidi consensuali compresi tra i 6 e i 12 mesi.

## **LA FAMIGLIA AFFIDATARIA**

La famiglia affidataria s'impegna a:

- ❖ accogliere presso di sé il bambino;
- ❖ provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive, materiali;
- ❖ garantire il rispetto della "storia" del bambino e delle sue relazioni significative; concordare con i Servizi e la famiglia d'origine scelte relative al minore che comportano conseguenze importanti nella sua vita futura (religione, scuola...)
- ❖ assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- ❖ curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e agevolare il rientro del minore secondo le indicazioni contenute nel progetto;
- ❖ partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti dai Servizi secondo le modalità ed i tempi specificati nel progetto.

## **LA FAMIGLIA D'ORIGINE**

La famiglia d'origine è richiesta a:

- ❖ aderire agli interventi di sostegno e cura, secondo gli obiettivi indicati nel progetto.
- ❖ collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del figlio, o della figlia, secondo quanto indicato nel progetto.
- ❖ trasmettere alla famiglia affidataria ogni informazione utile alla conoscenza e alla cura del figlio, o della figlia, fornendo la relativa documentazione sanitaria e sociale.



## **IL SERVIZIO SOCIALE**

Il servizio sociale è tenuto a:

- ❖ coinvolgere i Servizi Sanitari nelle varie fasi del progetto, secondo le loro competenze.
- ❖ garantire la realizzazione del progetto d'affido concordato con gli altri soggetti coinvolti.
- ❖ riferire, ogni 6 mesi, all'autorità giudiziaria competente, sull'andamento del progetto, in particolare rispetto alla presumibile ulteriore durata e sulle evoluzioni delle condizioni di difficoltà della famiglia d'origine.
- ❖ corrispondere agli affidatari una somma mensile a titolo di contributo di mantenimento del minore, come stabilito dal comma 4 art.5 L. 149/2001. Tale somma può essere integrata in relazione a particolari condizioni psico- fisiche del minore.
- ❖ stipulare un contratto d'assicurazione per coprire eventuali danni dei quali può essere vittima il minore o che lo stesso può arrecare a terzi, compreso gli stessi affidatari.

## **TERMINE DELL’AFFIDO**

Il rientro del minore presso la famiglia d’origine avviene qualora si realizzino le condizioni stabilite dal progetto d’affido e comunque valutando l’interesse del minore.

Durante questa fase, gli operatori mantengono il loro sostegno alla famiglia affidataria, alla famiglia d’origine e al minore

## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

### **ISCRIZIONE NELLO STATO DI FAMIGLIA**

L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine in accordo con il Servizio e con i genitori del minore (a meno che non vi sia un provvedimento di decadenza della potestà) e comunque qualora questo corrisponda all'interesse del bambino. Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.

### **ASSISTENZA SANITARIA**

Se un bambino è affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda USL, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda USL, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria Azienda USL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni 6 mesi.

### **DECISIONI URGENTI DI CARATTERE SANITARIO**

Secondo la normativa vigente, l'affidato esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità giudiziarie. Gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune, in caso di necessità e d'urgenza, per salvaguardare la salute del minore loro affidato (ad esempio ricoveri ed altri interventi d'urgenza). Negli altri casi gli interventi vanno concordati con i servizi e i genitori.

### ***DOCUMENTAZIONE PER POTERSI RECARE ALL'ESTERO CON IL BAMBINO***

La famiglia affidataria che ha la necessità di tale documentazione è utile che si rivolga agli operatori che hanno in carico il bambino i quali daranno le informazioni utili e si attiveranno per ottenere la documentazione necessaria.

Poiché può trattarsi di una pratica complessa e lunga, è opportuno attivarsi con 4 o 5 mesi d'anticipo.

### ***SCUOLA***

Gli affidatari, oltre a mantenere i periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del bambino, sono tenuti a partecipare alle attività che la scuola propone per i genitori. In quest'ottica, gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali e possono essere eletti loro stessi.

Decisioni importanti quali, ad esempio, iscrizioni, cambiamenti di scuola o di classe, saranno prese in accordo con gli operatori che seguono il progetto d'affidamento .

### ***PROVVIDENZE LEGALI PER GLI AFFIDATARI***

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

### ***DETRAZIONE D'IMPOSTA***

La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglie, purché l'affidato risulti a carico (art. 12 DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

*Allegato 1*

**Dalla legge n. 149/2001  
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA**

*Art. 1.*

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni d'indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere d'ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e d'aiuto.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, d'etnia, d'età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

*Art. 2.*

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è

consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto d'assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori d'età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi

#### Art. 3.

I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

#### Art. 4.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,

provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».

#### *Art. 5.*



L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato». Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

#### *Art. 38.*

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

## *Allegato 2*

### **ASTENSIONE E PERMESSI DAL LAVORO DEGLI AFFIDATARI**

Le norme che regolano l'astensione e i permessi dal lavoro per gli affidatari sono contenute nell'art.38 comma 3 L.149/01 che fa riferimento alla L. 53/2000 art. 3 comma 5. In particolare si può evidenziare che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, opportunità e tutele in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia della figlia o del figlio, di congedi per riposi giornalieri.

- ❖ Per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi tre mesi dall'ingresso. Negli affidamenti di minori stranieri, la disposizione si applica fino al raggiungimento della maggiore età
- ❖ Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.
- ❖ Per il congedo parentale:
  - fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare.
  - Nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.
  - Il diritto al congedo parentale è esteso alla madre lavoratrice autonoma, ed è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino ai 12 anni) nel nucleo familiare.
  - La circolare INPS n. 109/2000 riconosce che se all'atto dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato fino all'età di 15 anni.
- ❖ se i genitori sono affidatari di un bambino handicappato in situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, in base all'art. 33 della Legge n. 104 del 5/2/1992, hanno diritto, in alternativa tra loro, a:
  - assenza facoltativa dal lavoro o, in alternativa, 2 ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno d'età del bambino, purché questi non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture.

- giorni 3 di permesso mensile (non frazionabile ad ore) retribuiti, sempre che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture, dall'età di 3 anni ed oltre del bambino.